



I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 20,21,22,23 e 51 del DPR 483/97.  
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio saranno applicate le disposizioni di cui all'art.51 del DPR 483/97.  
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri previsti dall'art.11 del DPR 483/97.

Le prove di esame sono le seguenti:

- a) Prova scritta: "svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa";
- b) Prova pratica: "esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito."
- c) Prova orale: "sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire".

Ai sensi dell'art.37 del D.gs. n.165/01 e s.m.i. si effettua, nell'ambito della prova orale, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per le prove scritta e pratica e di almeno 14/20 per la prova orale. La ripartizione dei punti è quella fissata dall'art.51 del D.P.R. n.483/1997.

La Commissione esamina la normativa di riferimento in materia, per quanto applicabile, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- il DPR 10 dicembre 1997, n.483 - Titolo I "Ammissione agli impieghi" – Capo II "Procedure concorsuali" – Titolo II "Norme generali relative alla valutazione dei titoli" – Titolo III "Concorsi di assunzione" – Capo I "Ruolo sanitario – Concorsi per titoli ed esami per il livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo Professionale: Medici";
- il D.M 30.I.1998 "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.;
- il D.M. 31.I.1998 "Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- tutte le direttive regionali in materia di procedure concorsuali ed assunzioni.

La Commissione quindi determina i criteri di valutazione dei titoli e stabilisce quanto segue:

1. Per i titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli art. 20, 21, 22, 23 e 51 del DPR 483/1997:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore nella disciplina: punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale fisico presso Pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0.50 per anno

2. Per i titoli accademici e di studio saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 51 del DPR 483/97:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;





- e) *altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 fino ad un massimo di 1,00*

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/97, del quale viene data lettura.

Il citato art. 11, riguardo alle pubblicazioni, prevede:

- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
  - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
  - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

Il citato art. 11 riguardo al curriculum formativo e professionale prevede:

- 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Inoltre, nella previsione di cui all'art. 51, comma 7, nell'ambito del curriculum va valutata **l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.**

La Commissione decide di valutare nel curriculum formativo e professionale anche l'attività professionale svolta come libero professionista, come co.co.co., come borsista o collaboratore di ricerca.

Riguardo alla documentazione prodotta dai candidati, la Commissione stabilisce di valutare solo quella prodotta in originale, in fotocopia autenticata o autocertificata secondo le norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 12.11.2011 n.183, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da una P.A. è nulla.

La dichiarazione sostitutiva resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, saranno valutate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che conterranno l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica (ivi compresa la disciplina), la tipologia di rapporto di lavoro (es. libero-professionale, convenzionato o dipendente. In quest'ultimo caso con l'indicazione se il rapporto è stato a tempo determinato, indeterminato, pieno, etc.), le date di inizio e fine del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) e quant'altro necessario per valutare tale servizio.

Anche nel caso di autocertificazione di periodo di attività in qualità di borsista, di docente, etc. **saranno valutate solo quelle che conterranno con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia di attività, periodo, sede dello svolgimento della stessa).**